

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

8925

 **Consiglio Regionale del Veneto**  
N del 24/04/2017 Prot.: 0009925 Titolario 2.6  
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente  
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

Sede




X LEGISLATURA

**oggetto:** Progetto di legge n. 207  
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Nicola Ignazio Finco, Fabiano Barbisan, Riccardo Barbisan, Francesco Calzavara, Luca Coletto, Franco Gidoni, Silvia Rizzotto, Luciano Sandonà, Stefano Valdegamberi, Alberto Villanova e Marino Finozzi relativa a: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTROLLO E SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI UBICATI NEL TERRITORIO REGIONALE".

Si comunica che con nota pervenuta il 12 aprile 2017, il Consigliere Boron ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.


IL PRESIDENTE

  
(Roberto Ciambetti)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Roberto Valente)

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI

il dirigente capo  
Alessandro Rota



SERVIZIO ATTIVITÀ  
E RAPPORTI  
ISTITUZIONALI

Unità  
atti istituzionali

San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini  
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel  
+39 041 2701271 fax  
uai@consiglioveneto.it  
www.consiglioveneto.it

UFFICIO  
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

il dirigente  
dott.ssa Maria Teresa Manoni  
MTM/sd  
pdf\pdf 207 nuova sottocategoria



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

**DECIMA LEGISLATURA**

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 207**

---

**PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Rizzoto, Sandonà, Calzavara, Riccardo Barbisan, Fabiano Barbisan, Coletto, Villanova, Gidoni, Valdegamberi, Finozzi e Boron \***

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTROLLO E  
SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER  
IMMIGRATI UBICATI NEL TERRITORIO REGIONALE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 5 dicembre 2016.

---

\* Con nota del 30 gennaio 2017, prot. 2027 il consigliere Finozzi ha sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 12 aprile 2017, prot. 9030 il consigliere Boron ha sottoscritto la proposta di legge.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTROLLO E SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI UBICATI NEL TERRITORIO REGIONALE

*Relazione:*

*L'articolo 32 della nostra Costituzione stabilisce che la tutela della salute, oltre ad essere un fondamentale diritto dell'individuo è, altresì, un interesse della collettività.*

*La Regione, ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione, degli articoli 5 e 6 dello Statuto e della disciplina applicativa in materia di sanità svolge, attraverso i propri enti del servizio sanitario regionale, attività di tutela della salute nell'interesse della collettività, anche mediante il controllo e la sorveglianza sanitaria in tutto il territorio del Veneto, ivi compresi gli ambienti di lavoro.*

*Tale attività di sorveglianza sanitaria avviene anche grazie ad una costante osservazione epidemiologica che tiene conto, tra l'altro, dei diversi fattori di rischio legati sia ai luoghi di concentrazione residenziale e industriale sia nuovi fenomeni socioeconomici.*

*Tra tali fenomeni possiamo senza dubbio ricomprendere anche il fenomeno migratorio che in questi anni sta interessando in modo rilevante anche la nostra Regione. Particolare criticità in ambito sanitario e della sicurezza dei luoghi di lavoro possono derivare dalle strutture e dai centri comunque adibiti all'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale.*

*In dette strutture e centri di accoglienza lo stato di salute dei migranti non sono sempre adeguatamente valutate e spesso le condizioni igienico-sanitarie non sono certo delle migliori anche a causa del sovraffollamento nelle strutture e nei centri stessi.*

*Tali condizioni oltre che a costituire un sicuro pregiudizio delle condizioni di salute degli ospiti rappresentano anche un pericolo immediato per gli operatori delle strutture e dei centri di accoglienza oltre che per l'intera comunità dei territori interessati e non solo.*

*Con il presente progetto di legge si vuole, nell'ambito delle competenze regionali in materia di tutela della salute, garantire la salute e il benessere degli ospiti e degli operatori nelle strutture e nei centri di accoglienza oltre che il benessere della collettività.*

*In particolare, attraverso la prevenzione delle malattie e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, si dispone la sorveglianza sanitaria delle strutture e dei centri di accoglienza, attivata attraverso:*

- la promozione di protocolli operativi per la realizzazione di mappe di rischio legate anche all'apertura delle strutture e dei centri di accoglienza;*
- l'individuazione di standard igienico-sanitari delle strutture e dei centri di accoglienza non essendo tale tipologia riassumibile in una delle categorie immobiliari tipizzate;*
- la costante osservazione epidemiologica nelle strutture e nei centri di accoglienza per prevenire l'eventualità della diffusione di malattie infettive e parassitarie;*

- la predisposizione di linee guida per la realizzazione di un'adeguata profilassi vaccinale diversificate per immigrati minori, adolescenti e adulti presenti nelle strutture e nei centri di accoglienza;
- programmi di controllo sanitario specifici in ordine a rischi infortunistici e sanitari connessi alle attività lavorative prestate nelle strutture e nei centri di accoglienza.

La proposta di legge qui rappresentata dispone, infine, la raccolta sistematica dei dati e il monitoraggio della situazione sanitaria nelle strutture e nei centri di accoglienza e nelle collettività locali interessate delle strutture e centri medesimi al fine di potere valutare ogni intervento che si rendesse necessario per la tutela della salute pubblica.

I risultati del monitoraggio e di dati raccolti sono periodicamente trasmessi alla competente commissione consiliare.

Le misure adottate in applicazione della presente proposta di legge non rappresentano nuove spese a carico del bilancio regionale rientrando nel novero delle azioni regionali previste in ambito sanitario.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTROLLO E SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI UBICATI NEL TERRITORIO REGIONALE**

### **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute, perseguita anche attraverso la prevenzione delle malattie, introduce, con la presente legge, disposizioni finalizzate a garantire la tutela della salute della collettività, dei singoli ospitati e di coloro che prestano servizio presso le strutture e i centri comunque adibiti all'accoglienza degli immigrati e attivati nel territorio regionale, ai sensi della vigente legislazione statale.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge si conformano a quanto previsto in materia di prevenzione dalla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016" e dal "Piano Regionale Prevenzione 2014-2018" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 749 del 14 maggio 2014.

### **Art. 2 - Disposizioni in materia di tutela della collettività dai rischi sanitari.**

1. La Giunta regionale garantisce la tutela della salute della collettività da eventuali rischi sanitari connessi alla presenza sul territorio di strutture e centri di accoglienza di cui all'articolo 1, attuata mediante la sorveglianza sanitaria delle strutture e dei centri medesimi con le seguenti modalità:

- a) promuovendo lo sviluppo di protocolli operativi incentrati sulla realizzazione di mappe di rischio, basate sulla raccolta sistematica di dati, l'aggregazione e l'analisi dei medesimi;
- b) individuando gli standard igienico-sanitari delle strutture e dei centri di accoglienza di cui all'articolo 1.

### **Art. 3 - Disposizioni in materia di profilassi delle malattie infettive e parassitarie.**

1. La Giunta regionale provvede alla costante osservazione epidemiologica nelle strutture e nei centri di accoglienza di cui all'articolo 1, al fine di prevenire l'eventuale sviluppo di malattie infettive e parassitarie e attivare un sistema di sorveglianza sindromica che consenta di intervenire tempestivamente.

2. A tal fine, la Giunta regionale predispone delle linee guida per i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS relative alla realizzazione di un'adeguata profilassi vaccinale diversificata per immigrati minori, adolescenti e adulti accolti nelle strutture e nei centri di cui all'articolo 1.

### **Art. 4 - Disposizioni in materia di tutela dai rischi sanitari connessi agli ambienti di lavoro.**

1. La Giunta regionale promuove, per il tramite dei Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, la tutela della salute di coloro che prestano servizio presso le strutture e i centri di accoglienza di cui all'articolo 1.

2. A tal fine la Giunta regionale predispone dei programmi di controllo sanitario specifici ai quali devono attenersi le Aziende ULSS, con riferimento alle competenze dei Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di

Lavoro dei Dipartimenti di Prevenzione, in ordine ai rischi infortunistici e sanitari connessi alle attività lavorative prestate presso le strutture e i centri di accoglienza di cui all'articolo 1.

**Art. 5 - Disposizioni in materia di tutela igienico-sanitaria.**

1. La Giunta regionale, al fine di prevenire situazione di rischio per la salute degli ospiti delle strutture e dei centri di cui all'articolo 1, di coloro che vi prestano servizio e delle collettività locali, individua gli standard igienico-sanitari che devono essere garantiti nelle strutture e nei centri di accoglienza medesimi con particolare riferimento al numero di immigrati ospitati per struttura, ai servizi igienici rapportati al numero di ospiti, alla pulizia e igiene dei locali, alla qualità, alla conservazione e alla somministrazione di cibi ed ingredienti forniti agli immigrati ospitati nelle suddette strutture e centri.

2. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS provvedono alla periodica verifica del rispetto degli standard di cui al comma 1 del presente articolo.

**Art. 6 - Raccolta dati e monitoraggio.**

1. La Giunta regionale provvede alla raccolta sistematica dalle Aziende ULSS dei dati derivanti dagli interventi previsti dalla presente legge al fine di disporre un costante monitoraggio della situazione sanitaria nelle strutture e nei centri di accoglienza di cui all'articolo 1 e nelle collettività locali e poter quindi valutare tempestivamente ogni intervento che si renda necessario per la tutela della salute pubblica.

2. La Giunta regionale informa periodicamente la competente Commissione Consiliare in ordine allo stato di attuazione della presente legge.

**Art. 7 - Invarianza della spesa.**

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

**Art. 8 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Disposizioni in materia di tutela della collettività dai rischi sanitari.....	3
Art. 3 - Disposizioni in materia di profilassi delle malattie infettive e parassitarie. ....	3
Art. 4 - Disposizioni in materia di tutela dai rischi sanitari connessi agli ambienti di lavoro. ....	3
Art. 5 - Disposizioni in materia di tutela igienico-sanitaria.....	4
Art. 6 - Raccolta dati e monitoraggio. ....	4
Art. 7 - Invarianza della spesa. ....	4
Art. 8 - Entrata in vigore.....	4